



Ispettorato territoriale di Milano-Lodi



*Consiglio provinciale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di
Milano*

COMMISSIONE UNITARIA DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO

VISTO l'articolo 76, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 276 del 2003 il quale indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le commissioni di certificazione istituite presso gli Ispettorati territoriali del lavoro;

VISTO l'articolo 76, comma 1, lett. c-ter), del decreto legislativo n. 276 del 2003, il quale indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le commissioni di certificazione istituite presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nell'ambito di intese definite tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004 mediante il quale sono state regolamentate la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di certificazione;

VISTO il decreto del Direttore dell'allora Direzione provinciale del Lavoro di Milano n. 41 del 11/11/2004, con il quale è stata istituita la Commissione provinciale di Certificazione;

VISTO il provvedimento del 24 settembre 2009 con il quale è stata istituita la Commissione di Certificazione presso il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano;

VISTO l'articolo 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 il quale dispone che le commissioni di certificazione istituite ai sensi del medesimo art. 76 possano concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una Commissione unitaria di certificazione;

VISTO l'articolo 1, comma 8 del decreto ministeriale 21/07/2004, il quale prevede che le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione Unitaria sono stabilite dalla convenzione di cui all'art 76 comma 3 del Dlgs 276/03 nel rispetto dei principi e delle previsioni dello stesso D.M.;

VISTA la Convenzione stipulata in data 31 maggio 2019 tra l'Ispettorato territoriale del Lavoro di Milano - Lodi ed il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano per la certificazione dei contratti di appalto e di esternalizzazione (di seguito detta Convenzione);

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, del suddetto D.M. dispone che le Commissioni di certificazione operano, oltre che nel rispetto delle norme di legge, secondo un proprio regolamento interno;

RITENUTO di dover adottare un regolamento interno che disciplini le modalità di funzionamento della Commissione stessa;

La Commissione Unitaria di certificazione dei contratti di appalto e di esternalizzazione, riunita nella seduta del 9 marzo 2016 approva il seguente

REGOLAMENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE)

1. La Commissione Unitaria di certificazione dei contratti di appalto e di esternalizzazione (in seguito denominata "Commissione") è costituita ai sensi dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in seguito denominato "decreto legislativo") e dell'art. 1, comma 8 del decreto 21 luglio 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (in seguito denominato "decreto ministeriale").
2. Essa è composta dal Direttore *pro tempore* dell'Ispettorato territoriale del Lavoro, che la presiede, dal Presidente *pro tempore* dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano in qualità di vice Presidente, da due funzionari dell'Ispettorato territoriale del Lavoro, da un funzionario dell'INPS, da un funzionario dell'INAIL e da due professionisti iscritti all'Albo provinciale di cui all'art. 8 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (di seguito denominato "Albo") da almeno 3 anni, che svolgano effettivamente la professione e che risultino in regola con la formazione continua obbligatoria.
3. Il Direttore dell'Ispettorato territoriale del Lavoro nomina, con apposito decreto, i funzionari dell'Ispettorato territoriale del Lavoro, il funzionario dell'INPS ed il funzionario dell'INAIL in qualità di membri effettivi, nonché i rispettivi membri supplenti. I predetti membri effettivi e supplenti sono di diritto componenti dell'Osservatorio sui contratti di appalto e di esternalizzazione istituito ai sensi dell'art. 6 della Convenzione.
4. Il Presidente dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano nomina i professionisti di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto della procedura e dei requisiti di cui all'art 2 del Regolamento della Commissione di certificazione istituita presso il Consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Milano. I predetti membri effettivi e supplenti sono di diritto componenti dell'Osservatorio sui contratti di appalto e di esternalizzazione istituito ai sensi dell'art. 6 della Convenzione.

5. Alle riunioni della Commissione partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante designato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia, ed un rappresentante designato dai consigli Provinciali degli Ordini Professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979, fatta eccezione per coloro che sono già membri di diritto.
6. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, gli esperti di cui all'art. 6, comma 4, della Convenzione che hanno partecipato alla istruttoria.

Art. 2

(NATURA E DISCIPLINA)

La Commissione, quale organo pubblico collegiale di natura amministrativa, opera nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento interno, approvato ed adottato dalla Commissione stessa.

Art. 3

(COMPETENZA FUNZIONALE E TERRITORIALE)

1. La Commissione opera con riferimento alle istanze di certificazione aventi ad oggetto contratti di appalto e contratti di esternalizzazione. Fermo quanto precisato al comma 2 del presente articolo, sono contratti di esternalizzazione, oltre all'appalto di cui all'art. 1655 cc., i contratti tra imprese in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 75 del decreto legislativo (come modificato dalla l. n. 183/2010), anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo.
2. Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione della presente convenzione, al di là della funzione economica, i contratti di lavoro autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
3. In conformità agli artt. 76 e 77 del decreto legislativo, la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 1 è competente a ricevere le istanze relative a contratti stipulati da soggetti di cui almeno uno avente sede legale nell'ambito territoriale di riferimento della provincia di Milano ovvero, comunque, destinati ad avere esecuzione presso una unità produttiva situata nel medesimo ambito territoriale.

Art. 4

(VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERE)

1. La Commissione è validamente insediata ed operante quando sono presenti tutti i membri di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione la seduta è presieduta dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi la seduta è presieduta da un membro della Commissione all'uopo delegato dal Presidente. In caso di sostituzione o impedimento ai sensi del presente comma la Commissione è integrata secondo quanto previsto dal seguente comma 3.
3. In caso di assenza o impedimento di uno o più Commissari effettivi, il Presidente e il Vice Presidente rispettivamente nominano, in conformità ai criteri di composizione di cui all'art 1 comma 2, del

presente regolamento, i Componenti supplenti all'interno dei Membri dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione istitutiva della presente Commissione unitaria.

4. La Commissione delibera a maggioranza dei propri membri. In caso di parità, il voto del Presidente della seduta vale doppio.

Art. 5

(SOTTOCOMMISSIONI)

1. La Commissione, valutato il carico di lavoro, riferibile al numero delle istanze, al grado di complessità e difficoltà dei casi prospettati, potrà avvalersi in fase istruttoria di sottocommissioni composte da tre membri individuati tra i componenti dell'Osservatorio sui contratti di appalto e di esternalizzazione.
2. La sottocommissione, opera sotto la supervisione del Commissario istruttore che è nominato dal Presidente per ogni singola istanza e che riferisce, come Commissario relatore, nel corso delle sedute della Commissione unitaria. Essa ha compiti esclusivamente istruttori e non deliberativi; provvede, in particolare, all'esame delle istanze assegnate a tal fine dal Presidente ed alla predisposizione e verbalizzazione di osservazioni e proposte da sottoporre alla Commissione, nonché, all'occorrenza, alla prestazione dell'attività di consulenza e assistenza di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale; può altresì essere incaricata di espletare l'audizione delle parti, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, redigendone verbale e riferendone per i seguiti in Commissione.
3. In ogni caso la Commissione Unitaria delibera in maniera autonoma e non è in alcun modo vincolata dalle valutazioni delle Sottocommissioni istruttorie
4. Alle sottocommissioni potranno essere invitati a partecipare 'Esperti dell'Osservatorio' nonché del mondo accademico e/o della Magistratura, senza maggiori oneri come definiti dalla Convenzione istitutiva della presente Commissione.

Art. 6

(FUNZIONI DI SEGRETERIA)

Le funzioni di Segreteria nonché il compito di assicurare il coordinamento e il buon andamento dei lavori della Commissione e delle Sottocommissioni sono assunte dall'Ispettorato territoriale del Lavoro che vi provvede con il proprio organico e sotto la supervisione del Presidente ovvero di un funzionario incaricato.

Art. 7

(SEDE, SUPPORTO E ORARI DELLE RIUNIONI)

1. La Commissione ha sede ad ogni effetto presso l'ispettorato territoriale del Lavoro di Milano – Lodi, sede di Milano, e si riunirà in un idoneo locale per le riunioni ed audizioni, utilizzando le apparecchiature informatiche, telefoniche e di riproduzione e la documentazione legislativa, giurisprudenziale, amministrativa e scientifica inerente alle materie di competenza, messe a disposizione dall'Ispettorato territoriale del Lavoro nella misura delle necessità di funzionamento della Commissione.
2. La Commissione si avvarrà, altresì, di personale amministrativo assegnato dal Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro che avrà il compito di coordinare le operazioni di segreteria.
3. Le riunioni della Commissione si svolgono in orari compatibili con gli orari di servizio dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Milano -Lodi, sede di Milano.

Art. 8

(NORME RELATIVE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE)

1. Tutti i membri della Commissione, nonché delle eventuali sottocommissioni istituite, sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della Commissione inerenti alla trattazione, discussione o decisione di pratiche di certificazione dei contratti di appalto che possano coinvolgere interessi propri, del coniuge, ovvero di parenti o affini entro il quarto grado ovvero di persone con loro stabilmente conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, professionali o di lavoro; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti o dirigenti.
2. Essi si asterranno altresì in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. Nei casi sopra menzionati l'interessato comunicherà preventivamente la propria astensione motivata da ragioni di incompatibilità al Presidente e al Vice Presidente, i quali provvederanno, ai sensi dell'art. 4, comma 3, disponendo per la sostituzione dell'astenuto con un supplente.
4. I comportamenti in contrasto con il precedente comma, per i membri appartenenti all'Albo dei Consulenti del lavoro, saranno valutati ai sensi della legge 12/79.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE

Art. 9

(ISTANZA DI CERTIFICAZIONE)

1. La procedura di certificazione è volontaria ed ha inizio con un'istanza comune dei contraenti. L'istanza di avvio della procedura di certificazione, formulata congiuntamente dalle parti interessate, è redatta per iscritto sulla base del modello pubblicato sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del lavoro.
2. Le istanze difformi dal modello sono comunque ricevibili purché, a giudizio della Commissione, rispondano ai requisiti di legge e del presente regolamento.

Art. 10

(REQUISITI ESSENZIALI DELL'ISTANZA)

Sono requisiti essenziali dell'istanza di certificazione:

- a) l'esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell'azienda interessata;
- b) l'indicazione della natura giuridica e del tipo del contratto per il quale si richiede la certificazione
- c) l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
- d) l'allegazione del contratto in originale, sottoscritto dalle parti, contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse;
- e) la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l'allegazione di copia degli stessi;

- f) la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l'indicazione della legale qualità dei firmatari;
- g) l'allegazione di copia del documento di identità dei firmatari;
- h) l'istanza dovrà essere prodotta in conformità alle norme in materia di imposta di bollo.

Art. 11

(IMPROCEDIBILITA' DELL'ISTANZA)

Sono cause di improcedibilità dell'istanza:

- a) la pendenza di un procedimento di certificazione davanti ad uno degli organi di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
- b) l'esistenza di un provvedimento di diniego di certificazione, in tal caso una successiva istanza può essere proposta davanti allo stesso o a diverso organo, solo se fondata su presupposti e motivi diversi;
- c) la non conformità dell'istanza alle norme in materia di imposta di bollo

Le condizioni per la procedibilità dell'istanza sono valutate dalla commissione adita.

Art. 12

(PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA)

1. L'istanza di certificazione, completa degli allegati, è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano - Lodi via Mauro Macchi 7 ovvero mediante raccomandata a mano presso gli uffici dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Milano - Lodi, sede di Milano, negli orari di apertura al pubblico, con relativo rilascio di ricevuta di ricezione.

2. L'istanza può essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo istituzionale: ITL.Milano-Lodi@pec.ispettorato.gov.it

Art. 13

(REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE)

- 1. L'istanza, non appena pervenuta, viene protocollata a cura dell'Ispettorato territoriale del Lavoro. L'eventuale richiesta di documentazione integrativa deve essere spedita dalla Commissione alle parti interessate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza.
- 2. La segreteria della Commissione acquisisce il fascicolo e provvede a registrare gli estremi dell'istanza in un registro informatico appositamente istituito, nel quale viene elencata la documentazione afferente e vengono annotate tutte le successive fasi procedurali.
- 3. La conservazione dei contratti certificati e dei relativi fascicoli, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale, potrà avvenire attraverso idonee modalità di archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti registrazioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali ivi contenuti a mente della vigente normativa.
- 4. Il termine minimo di conservazione dei contratti e della relativa documentazione di cui all'art. 78, comma 3, del decreto legislativo e all'art. 7 del decreto ministeriale decorre dalla data di estinzione del rapporto giuridico costituito mediante il contratto oggetto di certificazione. Detta conservazione avviene presso gli uffici dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Milano - Lodi, sede di Milano, ha la durata di cinque anni dalla data di estinzione del contratto.

5. A tal fine, le parti che hanno fatto richiesta di certificazione sono tenute a comunicare alla Commissione la data di estinzione del rapporto. In mancanza, la cessazione dovrà intendersi come avvenuta alla data individuabile dal contratto presentato.

Art. 14

(VAGLIO PRELIMINARE)

Il Presidente, anche per il tramite di un suo delegato o del Segretario, nel rispetto dell'ordine cronologico determinato dalla data di presentazione, procede alla valutazione della regolarità e completezza delle istanze e, qualora le stesse risultino irregolari o carenti, provvede a richiedere alle parti le integrazioni del caso, comunicando loro la contestuale interruzione del termine di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale.

Art. 15

(CALENDARIZZAZIONE DEI LAVORI E CONVOCAZIONE DELLE PARTI)

1. Il Presidente, anche per il tramite di un suo delegato o del Segretario, verificata la regolarità e completezza delle istanze ovvero acquisite le necessarie integrazioni, redige il calendario dei lavori della commissione, fissando le date delle sedute ed inserendovi le istanze stesse. A tal fine tiene conto del numero e del grado di complessità delle domande pervenute, della eventuale opportunità di prevederne la trattazione in più sedute e della necessità di concludere il procedimento nei termini di legge, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale.
2. Provvede quindi senza indugio a convocare le parti per l'audizione dinanzi alla Commissione, indicando la data e l'ora stabilite e richiamando espressamente le regole fissate dall'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale.
3. La comunicazione del calendario delle sedute con l'indicazione delle relative pratiche rivolta all'INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate ha valore di comunicazione di inizio del procedimento ai sensi dell'art. 78, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 276/03 e può essere effettuata tramite fax o posta elettronica. Le medesime autorità possono presentare eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine della seduta della commissione.

Art. 16

(CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONE E COMUNICAZIONI)

1. Il Presidente, anche per il tramite di un suo delegato o del Segretario, convoca la Commissione comunicando ai membri componenti e consultivi, a mezzo posta, o a mezzo posta elettronica ai rispettivi recapiti, la data della seduta e l'elenco delle pratiche inserite nell'ordine del giorno, e inviando copia delle istanze e dei relativi contratti allegati.
2. Ai fini dell'eventuale esercizio della facoltà di presentare osservazioni di cui all'art. 78, comma 2, lett. a), del decreto legislativo ed all'art. 1, comma 6, del decreto ministeriale, alla comunicazione del calendario della seduta inviata ai rappresentanti dell'INPS, dell'INAIL e dell'Agenzia delle Entrate viene acclusa fotocopia delle istanze e dei contratti di lavoro ivi elencati.
3. In caso di impedimento a partecipare alla riunione della Commissione da parte di un membro componente o consultivo, questo o l'ente di riferimento provvederanno direttamente a darne comunicazione al supplente, affinché intervenga alla riunione medesima. Nell'ipotesi di contemporaneo impedimento del membro titolare e del supplente, dovrà essere data immediata comunicazione al Presidente della Commissione che, qualora si tratti di uno dei membri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale, disporrà il rinvio della seduta.

Art. 17
(RELATORI)

1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 5, il Presidente, dopo un sommario esame delle istanze, nomina per ciascuna pratica un relatore scelto tra i membri della Commissione.
2. Il funzionario relatore predispose, per ciascuna istanza pervenuta, un'apposita scheda riepilogativa, nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata ed in particolare, alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente Regolamento.

Art 18
(AUDIZIONE DELLE PARTI)

1. All'audizione delle parti provvede la Commissione, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5.
2. Le parti devono presentarsi dinanzi alla commissione nella data e nell'ora stabilite.
3. L'eventuale assenza anche solo di una delle parti rende improcedibile l'istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova domanda.
4. Le parti devono presenziare personalmente alla prevista audizione.
5. Le parti possono intervenire all'audizione mediante un proprio rappresentante solo in caso di effettiva, assoluta e comprovata impossibilità di presenziarvi personalmente, con esclusione di qualsiasi facoltà discrezionale in capo all'interessato medesimo.
6. A tal fine la parte impossibilitata comunica le motivazioni del caso, con l'eventuale documentazione probatoria, al Presidente, che decide per l'ammissione del rappresentante o per il rinvio, dandone atto nel verbale della seduta della commissione.
7. Il rappresentante interviene munito di apposito atto di delega, specificamente riferito all'audizione, corredato da fotocopia del documento di identità del rappresentato, che viene acquisito agli atti. A tal fine non sono idonei gli eventuali poteri di rappresentanza conferiti con procura generale.
8. Qualora la richiesta di certificazione abbia ad oggetto anche rinunzie o transazioni, la procura speciale deve essere autenticata nelle forme ordinarie, anche se rilasciata in favore di un avvocato o di un rappresentante sindacale. L'autenticazione può essere effettuata anche da un funzionario dell'Ispettorato territoriale del Lavoro davanti al quale la parte, da identificarsi mediante documento di identità personale, si sia presentata.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti comma del presente articolo si applicano esclusivamente alla rappresentanza volontaria.
10. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte.
11. Datore di lavoro e lavoratore possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria o da un professionista regolarmente abilitato. Qualora una parte intervenga all'audizione mediante un proprio rappresentante, la mancata assistenza da parte di uno dei soggetti previsti dal comma precedente comporta l'improcedibilità dell'istanza con la conseguente automatica interruzione del termine di cui all'art. 25, comma 1 del presente decreto. In tal caso la Commissione può deliberare il rinvio dell'audizione ad una successiva seduta e disporre il rinnovo della convocazione delle parti.
12. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti.

Art.19

(ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA)

Nel corso del procedimento di certificazione, la Commissione presta attività di consulenza e assistenza sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.

Art. 20

(RISULTANZE ISPETTIVE)

1. Ferma restando la facoltà delle autorità pubbliche di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a) del decreto legislativo, i membri della commissione possono fornire alla commissione le eventuali risultanze degli atti ispettivi compiuti dai rispettivi servizi che abbiano diretta attinenza ai rapporti cui si riferiscono i contratti oggetto di domanda di certificazione.
2. Tali risultanze possono essere utilizzate dalla Commissione, nel rispetto delle norme in materia di tutela del segreto e di tutela della riservatezza, unicamente a fini conoscitivi per il completamento dell'istruttoria della domanda, restando in ogni caso impregiudicata l'autonomia valutativa della commissione in relazione ai propri compiti istituzionali.
3. La preesistenza o la pendenza di un procedimento ispettivo o di un procedimento amministrativo che direttamente o indirettamente interessino il rapporto o le prestazioni cui si riferisce la domanda di certificazione, così come la preesistenza o la pendenza di una controversia tra le parti riguardo al medesimo oggetto, non comportano l'improcedibilità dell'istanza né pregiudicano il contenuto del provvedimento di competenza della commissione, ma legittimano la Commissione a sospendere il procedimento.

Art. 21

(DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONI)

1. Completata la fase istruttoria, i membri di diritto, udito il relatore e sentiti i membri consultivi presenti deliberano a maggioranza sulla sussistenza dei presupposti che consentono la certificazione del contratto allegato all'istanza.
2. Il provvedimento è conforme alla deliberazione ed alle motivazioni espresse.
3. Di tutte le attività della commissione viene redatto verbale, a cura della segreteria e sotto la direzione del Presidente.
4. A tal fine un addetto alla segreteria incaricato dall'Ispettorato territoriale del Lavoro presenzia a tutte le sedute della Commissione.

Art. 22

(PROVVEDIMENTO)

1. Il provvedimento ha natura amministrativa ed è sottoscritto, ai fini della validità, dai componenti di diritto della commissione.

2. Il provvedimento deve essere motivato e contenere l'indicazione dei rimedi esperibili avverso di esso, del termine, nonché della autorità cui è possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Il provvedimento di certificazione deve dare atto di tutte le fasi procedurali scaturite dalla istanza di certificazione, segnalando la presenza dei soggetti di cui all'art. 1, commi 5 e 6, nonché le osservazioni dagli stessi eventualmente presentate.
4. Il provvedimento deve indicare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione.
5. A tal fine al lavoratore sono fornite le informazioni che riassumono le principali conseguenze giuridiche privatistiche e pubblicistiche dei contratti certificati.
6. Il provvedimento di certificazione, secondo lo schema predisposto, contiene *per relationem* tutte le fasi del procedimento e, per quanto attiene la motivazione, indica la traccia seguita per la valutazione, anche secondo le indicazioni fornite dalle circolari dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro.
7. Il verbale di audizione delle parti viene allegato al provvedimento adottato ed è parte integrante dello stesso provvedimento.
8. Copia del provvedimento viene rilasciata alle parti del contratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione.

Art. 23
(TERMINI DEL PROCEDIMENTO)

1. Dalla data di ricezione della istanza ovvero della documentazione integrativa richiesta decorre il termine di cui all'articolo 78, comma 2, lett. b), del decreto legislativo.
2. Il procedimento deve essere portato a termine entro il termine ordinatorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero dal ricevimento dell'ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissione. Il termine ordinatorio di 30 (trenta) giorni di cui sopra si intende sospeso nei seguenti periodi dal 1° al 15 gennaio, dal 1° agosto al 15 settembre, dal 23 al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 24
(TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE)

1. Ai sensi dell'articolo 80 comma 4 del decreto legislativo 276/2003, chiunque intenda presentare ricorso giurisdizionale contro l'atto di certificazione, deve previamente rivolgersi alla Commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in merito alle modalità di presentazione dell'istanza e all'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 80, comma 4, del decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 410 e segg. c.p.c. (come modificati dall'art. 31, legge n. 183 del 2010).

Art. 25
(TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE)

Relativamente ai contratti di appalto e ai contratti di esternalizzazione non sottoposti a procedura di certificazione, la parte che intende agire giudizialmente può proporre lo svolgimento di un tentativo facoltativo di conciliazione avanti la Commissione di Certificazione in funzione conciliativa, ai sensi degli artt. 410 e ss. c.p.c.

TITOLO IV
(NORME FINALI E TRANSITORIE)

Art. 26

(OSSERVATORIO SUI CONTRATTI DI APPALTO E DI ESTERNALIZZAZIONE)

L'Osservatorio sui contratti di appalto e di esternalizzazione costituito ai sensi della Convenzione istitutiva della presente Commissione opera in ausilio della Commissione, nell'attività istruttoria, secondo le disposizioni del presente Regolamento nonché di quelle della Convenzione istitutiva della Commissione.

Art. 27

(ESECUTIVITA' DEL REGOLAMENTO)

1. Il presente regolamento, approvato, adottato dalla Commissione in data 31 maggio 2019 come da verbale in atti, verrà trasmesso a cura del Presidente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per la valutazione di competenza come previsto dall'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale, e al Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro.
2. In attesa dei codici di buone pratiche di cui agli artt. 78, comma 4 e 84, comma 2 del decreto legislativo, le Commissioni di Certificazione operano sulla base del proprio regolamento interno.
3. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo, viene consegnato in copia ai membri della Commissione e verrà pubblicato e diffuso in ambito provinciale a cura degli enti rappresentati nella Commissione stessa.

f.to IL PRESIDENTE
dott.ssa Patrizia Muscatello

f.to IL VICE PRESIDENTE
dott. Potito Di Nunzio

f.to IL SEGRETARIO
Sig.ra Silvana Valentino

f.to I MEMBRI EFFETTIVI
Dott. Aldo Scarcelli
Dott.ssa Annalisa Mallardo
Dott. Pasquale Santoro
Dott.ssa Silvana Glorioso
Dott. Giuseppe Bizzarro
Dott. Francesco Cafagna
Dott.ssa Silvia Visconti

